



Spett.le

COMUNE DI RUEGLIO

Piazza Municipio, 1

10010 Rueglio (TO)

VERBALE NUM. 40 DEL 18/12/2025:

OGGETTO: Parere del revisore su

- 1) Proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto "RATIFICA G.C. 74 DEL 28.11.2025 – NONA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027";
- 2) Proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2026"
- 3) Proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto "ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026"

La sottoscritta Katia Fuggetta, Dottore Commercialista con Studio in Canelli, via Giovanni XXIII 47, nominato Revisore dei Conti dell'Ente, ai sensi dell'art. 234 del D. Lgs. 267/2000 e seguenti, con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 14/11/2025, esecutiva ai sensi di legge, per il periodo 18/11/2025-18/11/2028:

- esaminata la documentazione fornita via mail in data 15/12/2025;

1)

VISTO l'art. 175 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale "1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. 2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: (omissis); 4. Ai sensi dell'[articolo 42](#) le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 175 comma 4 del Dlgs 267/00, il quale prevede che le variazioni di bilancio possano essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti;

DATO ATTO che la variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2025/2027 di cui alla deliberazione della giunta comunale num. 74 del 28.11.2025 è stata redatta dal Responsabile del Servizio finanziario sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale, dovuta al trasferimento del Ministero per il contributo assistenza studenti disabili da trasferire al Consorzio IN.RE.TE e le conseguenti modifiche necessarie apportate agli stanziamenti di parte entrata a seguito di maggiori assegnazioni e di parte spesa a seguito di sopraggiunte esigenze;

DATO ATTO che, per effetto della variazione esposta il Bilancio di previsione 2025/2027 pareggia nel seguente modo:

€ 3.019.958,28 – anno 2025;

€ 2.384.510,65 – anno 2026;

€ 1.582.833,00 – anno 2027;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 193, comma 1, d.lgs. 267/00, sono rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti, come risulta dal prospetto allegato alla deliberazione per costituirne parte integrante, formale e sostanziale;

Il Revisore esprime parere favorevole alla Proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto "RATIFICA G.C. 74 DEL 28.11.2025 – NONA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027"

2)

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Richiamato quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

CONSIDERATO che la Legge di bilancio per l'anno 2026 è ancora in fase di elaborazione e dovrà a sua volta essere approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene in ogni caso prioritario approvare il bilancio di previsione per l'anno 2026 entro il 31 dicembre 2025, per garantire agli Uffici un'immediata operatività nel prossimo anno, riservando il possibile aggiornamento della propria manovra finanziaria, ove il termine di approvazione del bilancio di previsione 2026 dovesse essere prorogato da parte del Legislatore e la Legge di bilancio e i relativi provvedimenti collegati dovessero introdurre delle novità in materia di entrate locali, tali da incidere sul bilancio di previsione approvato dal Comune;

CONSIDERATO che, in materia di Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali, il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, ha modificato l'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, stabilendo che *«a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360»*;

CONSIDERATO che, in attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, ha approvato il Decreto del 20 luglio 2021, con cui sono state stabilite le specifiche tecniche di invio delle delibere e dei regolamenti delle entrate locali;

CONSIDERATO che ulteriori novità in materia di Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali sono state introdotte dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020), con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 756, il quale ha stabilito che, *«a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione»*;

- art. 1, comma 757, il quale ha stabilito altresì che *«in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote»*;

- art. 1, comma 764, secondo cui, *«in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto»*;

- art. 1, comma 767, come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. b) L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), il quale ha stabilito che *«le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. del 25 luglio 2023 n. 172, emanato in applicazione delle sopra citate disposizioni e avente ad oggetto *l'«individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160»*;

CONSIDERATO che tale decreto prevede, in particolare, che:

i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU, rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica prevista dalla stessa disposizione e con riferimento alle fattispecie ivi individuate; l'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote; la delibera approvata senza il Prospetto, elaborato attraverso l'applicazione informatica, non è idonea a produrre effetti; in caso di discordanza tra il Prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel Prospetto; la correzione dei dati di un Prospetto già pubblicato è consentita esclusivamente in caso di difformità tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal Prospetto effettivamente approvato da parte dell'organo competente; l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando la relativa applicazione informatica ministeriale, decorre dall'anno di imposta 2024;

EVIDENZIATO che, nelle more dell'applicazione di tale nuova modalità di predisposizione dei provvedimenti di approvazione delle aliquote IMU, in considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757 L. 160/2019, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'art. 6ter D.L. 29 settembre 2023 n. 132, convertito in L. 27 novembre 2023 n. 170, ha rinviato all'anno 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU con l'elaborazione del Prospetto e l'utilizzo dell'applicazione informatica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023;

EVIDENZIATO altresì che, con Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, pubblicato in G.U. del 18 settembre 2024 n. 219, è stato emanato apposito provvedimento integrativo del sopra citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, con cui, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6ter, comma 1 D.L. 29 settembre 2023 n. 132, convertito in L. 27 novembre 2023 n. 170, è stato riapprovato l'Allegato A del decreto, sostituendo il precedente di cui al Decreto 7 luglio 2023, ed è stato previsto l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU, tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando la relativa applicazione informatica ministeriale, a decorrere dall'anno di imposta 2025;

EVIDENZIATO che, con Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025, pubblicato in G.U. del 12 novembre 2025 n. 263, è stato emanato un ulteriore provvedimento integrativo del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con cui è stato riapprovato l'Allegato A del decreto, sostituendo il precedente di cui al Decreto 6 settembre 2024, in considerazione dell'esigenza di modificare e integrare le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di alcune fattispecie già previste dal Decreto del 7 luglio 2023, come integrato dal Decreto del 6 settembre 2024;

DATO ATTO che nello stesso Decreto è stato confermato che, nel caso di mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e della pubblicazione del Prospetto nel termine di cui all'art. 1, comma 767, terzo periodo L. 160/2019 nell'anno d'imposta 2025, si renderanno applicabili le aliquote di base di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, sino a quando il Comune non approverà una delibera secondo le modalità previste dalla normativa sopra richiamata;

DATO ATTO che, nello stesso Decreto, è stato invece previsto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006 e dell'art. 1, comma 767, terzo periodo L. 160/2019, in caso di mancata approvazione e pubblicazione nei termini di legge del Prospetto per l'anno 2026, si renderanno applicabili le aliquote previste per l'anno 2025;

DATO ATTO che il nuovo Allegato A ha modificato e integrato le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato Decreto del 7 luglio 2023, come integrato dal Decreto del 6 settembre 2024;

DATO ATTO che, in data 10 novembre 2025 è stato pubblicato il Comunicato con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso nota l'approvazione e la pubblicazione delle nuove «*Linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell'IMU*», aggiornate con le modifiche apportate dal citato Decreto del 6 novembre 2025;

DATO ATTO che l'applicazione informatica attraverso cui i Comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l'anno di imposta 2026, è stata resa disponibile, all'interno dell'apposita sezione denominata «*Gestione IMU*» del Portale del Federalismo Fiscale, a decorrere dal 12 novembre 2025;

RITENUTO pertanto che la deliberazione risulti necessaria al fine di procedere all'approvazione delle aliquote IMU 2026 sulla base del Prospetto unito quale «*Allegato A*», per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che il PEF, le tariffe e i Regolamenti TARI per l'anno 2026 verranno, invece, approvati con distinta deliberazione di C.C. entro il termine del 30 aprile 2026, così come previsto dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, in modo tale da rendere immediatamente operativa la riscossione della TARI 2026, riservando il possibile aggiornamento delle tariffe entro il termine eventualmente differito;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di C.C. del 29/09/2020 n. 18;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Il Revisore esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto
“APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2026”

3)

VISTI l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; l'articolo 151 del D. Lgs.

n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 52, comma 1, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTA la Legge 18/10/2001, n° 383, l'art.11 "Disposizioni concernenti l'addizionale comunale all'IRPEF ";

VISTO l'art. 1, comma 142, 143, e 144 della Legge 27/12/2006 n° 296 in tema di addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che dispone che il Bilancio di previsione degli Enti Locali venga approvato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo;

VISTO il Regolamento comunale relativo all'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 31 gennaio 2007, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 17 dicembre 2024 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stata confermata, per l'anno 2025, l'aliquota dello 0,7 per cento;

DATO ATTO che, in sede di programmazione finanziaria 2026, il Comune ha valutato la necessità di adeguare il livello delle entrate per garantire l'equilibrio di bilancio e il mantenimento dei servizi essenziali;

RITENUTO rimodulare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura percentuale pari a 0,8 punti;

RICHIAMATI gli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti relativi all'addizionale comunale all'IRPEF;

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. 267/00;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 17/12/2024 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2025/2027, Nota Integrativa e aggiornamento DUPS 2025/2027, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.11 del 18.03.2025, esecutiva, con la quale, in applicazione dell'art. 6 del DL n.80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021, è stato approvato il Piano di Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

VISTO il vigente codice di comportamento del Comune di Rueglio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 14/10/2025;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

VISTO il D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

Il Revisore esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto
“ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026”.

Canelli, 18/12/2025

Il Revisore

Dott.ssa Katia Fuggetta

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i)